
NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO - NULLITÀ E/O INESISTENZA - DIFFERENZA.

Nell'ordinanza in commento (n. 24329/2024), la Suprema Corte si è pronunciata sulla differenza tra inesistenza e nullità della notifica di un atto giudiziario.

La vicenda trae scaturigine dall'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in favore di un Condominio per il pagamento di oneri condominiali. Soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, l'opponente depositava l'odierno ricorso per cassazione, per aver la Corte di merito considerato inesistente la notifica dell'atto di opposizione in quanto effettuata presso i procuratori del Condominio opposto, senza alcun riferimento alla loro qualifica di difensori costituiti in giudizio.

La Corte ha ritenuto fondata la suindicata doglianza per il seguente ordine di ragioni.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che la notifica può essere considerata inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a una persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notifica. Diversamente; se avvenuta presso un luogo o destinatario che abbia un collegamento con il destinatario, potendo giungere a conoscenza di quest'ultimo, la notifica è da ritenersi nulla, dunque, sanabile.

Posto che, quella dell'inesistenza è una categoria del tutto residuale nel nostro ordinamento, confinata a fattispecie tassativamente indicate ovvero – mancanza dell'atto; notifica effettuata da soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla; consegna a soggetto estraneo al processo -, gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità, come tale sanabile per raggiungimento dello

scopo (costituzione del destinatario) o per rinnovazione, effettuata spontaneamente dalla parte o su ordine del giudice.

Rapportando quanto dedotto al caso di specie, nel quale la notifica era stata effettuata presso i difensori costituiti in giudizio dell'opposto, con collegamento al soggetto destinatario facilmente rinvenibile nel contenuto dell'atto, la costituzione del Condominio aveva sanato il vizio di notifica. Ma vi è di più! Bisogna dare atto che il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica e la ricorrente aveva provveduto nei termini assegnati.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo i restanti, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. ____/2019 R.G. proposto da:

P. I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. R., n. __, presso lo studio dell'avvocato C. R. (____), rappresentata e difesa dall'avvocato T. A. (____);

- *ricorrente* -

contro

CONDOMINIO VIA D. G. M. V.;

- *intimato* -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO F. n. ____/2018 depositata il 11/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere R. G.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. ____ dell'11.7.2018, ha confermato la sentenza n. ____/2012 del Tribunale di L. - Sezione distaccata di V., che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da P. I. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Condominio via D. M. per il pagamento di oneri condominiali.

La Corte di merito ha ritenuto che la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo fosse inesistente perché effettuata agli Avv.ti P. e F., senza alcun riferimento alla loro qualità di procuratori costituiti del Condominio; ha aggiunto che, in tale ipotesi, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull'improcedibilità dell'opposizione senza concedere ulteriore termine per la rinotifica in quanto alla data fissata per l'udienza di prima comparizione, il 16.12.2008, era già decorso il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.

P. I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di F. sulla base di quattro motivi.

Il Condominio via D. M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132, 137, 156, 164, 291 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto inesistente la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo presso i procuratori costituiti, senza l'indicazione della loro qualità, nonostante la notifica fosse stata

tempestiva e regolarmente effettuata presso il domicilio eletto dal Condominio di Via d. M. Inoltre, anche in ipotesi di nullità della notifica, la costituzione del Condominio avrebbe sanato la nullità della notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, peraltro, il giudice di primo grado aveva disposto la rinnovazione della notifica e la ricorrente avrebbe adempiuto a tale ordine.

Il motivo è fondato.

La Corte d'appello ha errato nel ritenere che la notifica dell'atto di opposizione decreto ingiuntivo, regolarmente avvenuta presso i procuratori costituiti fosse inesistente perché priva dell'indicazione della loro qualità, trattandosi, invece, di mera irregolarità, sanata con la costituzione in giudizio del Condominio.

Questa Corte ha affermato che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "*ex tunc*" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).

Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).

La categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'uno verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo.

Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia *ex tunc*, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Nel caso di specie, la notifica dell'opposizione era stata regolarmente effettuata presso i procuratori costituiti del Condominio, sicché, anche in assenza dell'indicazione della loro qualità, il collegamento poteva facilmente evincersi dal contenuto dell'atto notificato.

In ogni caso, il Condominio si era costituito, così sanando i vizi della notifica.

A ciò si aggiunga che il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica e la ricorrente vi aveva provveduto nei termini assegnati dal giudice, indipendentemente dalla decorrenza del termine di quaranta giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

La giurisprudenza citata in sentenza, riguardante l'onere di riattivazione del procedimento notificatorio, non è pertinente al caso di specie perché riguarda le ipotesi in cui la notifica di un atto processuale non vada a buon fine per ragioni non imputabili

al notificante, e, affinché questi possa conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, una volta appreso dell'esito negativo della notifica, riattivare il processo notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 14594/2016).

Nel caso in esame, nessuna anomalia ha interessato il procedimento notificatorio in corso, sicché il notificante non era tenuto a nessun onere di riattivazione.

Il motivo va, dunque, accolto.

I restanti tre motivi, formulati tutti in via alternativa (che attengono ai vizi della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo, secondo motivo, alla mancata disposizione del decreto di pagamento in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, terzo motivo, e all'erronea statuizione dell'obbligo di versamento del doppio contributo), rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo mezzo.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di F., in diversa composizione, che provvederà al riesame della vicenda alla luce dei principi sopra esposti; il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di F., in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile ...